



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

PROTOCOLLO D'INTESA

(per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche)

tra

TRIBUNALE di PISTOIA e CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di PISTOIA

Le parti, all'esito di proficui incontri per addivenire alla intesa sulla gestione delle diverse fasi dei giudizi di separazione e divorzi, nella consapevolezza che trattamenti uniformi e condivisi siano elementi in grado di ottenere efficienza e maggiore rapidità della risposta giudiziaria in tale delicato settore, pervengono alle seguenti condizioni.

Fase presidenziale

Art. 1 - Ricorso

Ai fini di documentare la competenza territoriale il difensore avrà cura di produrre la documentazione che attesti che l'ultimo domicilio dei coniugi è nel Circondario.

1. Per la separazione: sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune, in mancanza potranno essere depositati ulteriori altri documenti quali ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi.

Per la domanda di divorzio congiunto in eventuale assenza del certificato storico di residenza da parte dell'Ufficio Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di separazione che indica il domicilio comune.

2. Nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti le parti avranno cura di allegare la documentazione fiscale dell'ultimo triennio e ogni altro documento utile al fine di rappresentare le condizioni economiche dei ricorrenti (buste-paga relative dell'anno in corso; estratti dei conti correnti o conti titoli intestati o cointestati tra coniugi relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative alla intestazione o contestazione di immobili, certificati PRA relativi, contratti di locazione, richiesta di finanziamenti, mutui, *leasing*, etc.) o, in mancanza, dettagliata relazione circa i vari redditi di cui la parte dispone.

Inoltre, per i divorzi congiunti – come da decreto presidenziale del 6 giugno 2018 – la procedura è assegnata direttamente al giudice in sede monocratica che dopo l'udienza provvederà a definire la sentenza collegiale in Camera di Consiglio;

in caso di divorzio giudiziale nella fase presidenziale, qualora sia raggiunto l'accordo divorzile, la procedura è inviata direttamente dal presidente all'udienza collegiale tabellarmente prevista.

3. Ciascuna parte, presenti le condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/2002, potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche nel caso di ricorso congiunto.

4. Riguardo all'assegnazione della casa coniugale, la parte ricorrente che la chiede, avrà cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale, nonché i dati catastali di questa, al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale.

5. Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni i difensori dovranno specificare nell'atto introduttivo le voci di spesa inerenti ai figli, indicando le esigenze correnti di natura primaria (ad es. quelle alimentari, abitative, di cura della persona e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 337 *ter* c.c. (o dell'art. 316 *bis* c.c.) alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune. Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.

Art. 2 - Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale nelle controversie giudiziali

1. Il Presidente:

= fissa l'udienza davanti a sé nel termine massimo di 90 giorni dal deposito del ricorso in caso di separazione e di divorzio giudiziale, salva l'abbreviazione dei termini da richiedere mediante apposita separata istanza motivata;

= assegna al ricorrente termine per la notifica entro almeno 30 giorni prima della fissata udienza ed alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima della udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti ed al ricorrente termine di 5 giorni prima della udienza per eventuali repliche;

= informa nel decreto che fissa la udienza la parte convenuta della necessità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

= invita parte ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, ad esibire la documentazione fiscale o contabile (quali ad es. bilanci societari, visure catastali, buste-paga, etc.) relativa almeno all'ultimo triennio;

= invita parte convenuta ad osservare gli stessi incumbenti di documentazione delle sue condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale o

contabile relativa (quali ad es. bilanci societari, visure catastali, buste-paga etc.) all'ultimo triennio.

2. Nel decreto di fissazione dell'udienza va data la informazione necessaria alla localizzazione della stanza in cui sarà tenuta l'udienza presidenziale.

Art. 3 - Memoria difensiva

1. I difensori della parte convenuta curano di:

= redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui all'art. 1;

= allegare documentazione illustrativa delle condizioni reddituali del resistente e della proprietà della casa coniugale, qualora vi sia domanda di assegnazione della medesima.

Art. 4 - Udienza presidenziale (regolarità del contraddittorio)

1. Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, ciascuno assistito dal proprio difensore, verbalizzando le dichiarazioni della parte e mettendo a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per tentare il raggiungimento di un accordo per separazione consensuale o divorzio congiunto.

2. All'esito infruttuoso di tale tentativo, seguirà la trattazione orale della causa. I difensori devono rigorosamente attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca che il Presidente farà rispettare non consentendo che si verifichino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che questa si rivolga direttamente al difensore dell'altra parte.

3. Qualora il resistente si sia costituito oltre il termine concessogli dal Presidente, o comunque abbia depositato memoria e/o documenti oltre tale termine, ed il ricorrente chieda termine per replicare, il Presidente, secondo le particolarità del caso singolo, o riserverà la decisione dopo la scadenza del termine che concederà a parte ricorrente per il deposito di memoria di replica, ovvero rinvierà l'udienza entro un termine massimo di 40 giorni per consentire o il deposito di detta memoria o la più completa discussione orale dei difensori. Qualora parte ricorrente rinunci al termine, il Presidente adotterà i provvedimenti provvisori e urgenti in udienza o con separata ordinanza riservata.

4. Il difensore, che si costituisce o deposita memoria e documenti successivamente al termine concesso nel decreto di fissazione della udienza presidenziale, ha l'onere di darne avviso al difensore del ricorrente.

5. Qualora parte resistente, non costituita, compaia personalmente senza assistenza di difensore, il Presidente, se ravvisa motivi di opportunità atteso il contenuto della discussione che si svolge dinanzi a sé, può invitarlo a munirsi di difensore concedendogli a tal fine breve differimento. Se parte resistente rinuncia al termine il Presidente procederà nei termini di legge.

6. Qualora parte resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore e manifesti la volontà di aderire alla domanda del ricorrente e comunque dichiari di avere con questo raggiunto l'accordo idoneo da trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà espressa redigendone verbale e differisce l'udienza entro un termine non inferiore a 7 giorni e non superiore a 20 affinché la parte possa munirsi di difensore e confermare eventualmente alla seconda udienza la volontà di modificare il rito.

7. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi la opportunità, pur in presenza di regolarità formale della notifica, può disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo la modalità di notifica più funzionale alla garanzia del contraddittorio. Parte resistente potrà replicare solo alle deduzioni difensive di parte ricorrente oralmente, **esclusa** l'ammissibilità di deposito alla udienza presidenziale di memorie non autorizzate e di deduzioni a verbale già predisposte, salvo che le deduzioni siano tali da necessitare compiuta replica scritta: in tali casi è facoltà del Presidente concedere termini differenziati ad entrambe le parti per repliche, anche nel caso di esibizione all'udienza di ulteriori documenti da parte di entrambi i litiganti.

Art. 5 - Organizzazione dell'udienza presidenziale (svolgimento)

1. Per ciascuna udienza presidenziale verrà fissato un numero di cause tale da consentire per ciascuna adeguata trattazione, con distinto orario di trattazione e la chiamata delle cause avverrà secondo elenco affisso all'esterno dell'aula della udienza presidenziale con **indicazione esclusivamente del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori e non delle parti.**

2. Il Presidente e i difensori, nonché eventuali sostituti processuali di questi ultimi, cureranno la effettiva conoscenza della causa. Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre consulenza tecnica d'ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n. 1 (*ascolto della persona minorene nei giudizi di famiglia*) e n. 2 (*c.t.u. psicologica nei giudizi di famiglia*) del presente Protocollo.

3. I figli minori **mai** dovranno comparire alla prima udienza presidenziale per iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

4. Qualora richiesto da entrambe le parti, è possibile il differimento della udienza presidenziale ad altra data in caso di possibile definizione bonaria del giudizio contenzioso.

Art. 6 - Ordinanza presidenziale e fissazione prima udienza istruttoria ex art. 709 c.p.c.

1. Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso

= la modulazione e l'esercizio dell'affidamento (condiviso od esclusivo) dei figli minori,

= la residenza anagrafica dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore,

= i periodi di rispettiva permanenza e le modalità di accompagnamento.

2. Nei provvedimenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti, il Presidente provvederà ad individuare in modo dettagliato le spese incluse nell'assegno di mantenimento per i figli e quelle extra secondo i criteri guida sotto riportati.

Il Presidente inoltre indicherà espressamente:

= la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo: genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempienti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al contrario, genitori che hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, etc.

= Si intendono comprese nell'**assegno di mantenimento** (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo), le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei **figli** ed in ogni caso quelle che hanno quale **requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà.**

3. A titolo esemplificativo si considerano **comprese** nell'assegno di mantenimento:

= **il vitto** (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo);

= **l'abbigliamento** ordinario inclusi i cambi di stagione; il contributo alle spese abitative;

= **le tasse scolastiche** (escluse universitarie) e **materiale scolastico di cancelleria;**

le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;

= **le spese di trasporto urbano:** tessera autobus, carburante;

= **la ricarica cellulare;**

= **le gite organizzate** dalla scuola in ambito giornaliero;

= **il ricorso a baby sitter** se già esistente nella organizzazione familiare;

= **la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola** se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;

= **i trattamenti estetici** (parrucchiere, estetista) e **le attività ricreative abituali** (cinema, feste e attività conviviali).

4. Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.

5. Per le **spese straordinarie** si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: **occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà.**

Tali spese devono essere documentate e vanno ripartite tra i genitori *pro quota*, secondo una misura che verrà determinata dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore.

Si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso:

Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo

- a) sanitarie di necessità ed urgenza; esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi *tickets* sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile; tasse universitarie; libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari; *tablet* e *p.c.* per uso scolastico;
- c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) **acquistati d'accordo dai genitori** nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).

Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:

- a) sanitarie: visite mediche; esami diagnostici ed analisi cliniche; spese per interventi chirurgici; spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie **erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica**; apparecchi sanitari e ortodontici; cicli di psicoterapia e logopedia;
- b) scolastiche: ripetizioni; gite scolastiche con pernottamento; iscrizioni e rette di scuole private; lezioni private; *stages*; corsi di lingua; corsi di musica ed acquisto strumento musicale; corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro; spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche; corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o *master*); viaggi di studio all'estero; scuole e università private; prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
- c) extrascolastiche: ***baby sitter* dopo la separazione**; viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e *stages*); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare; spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco; corso per conseguimento della patente; attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, **a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro** (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.

5. Rimborso delle spese al genitore anticipatario

Entrambi i genitori provvederanno al pagamento della spesa extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.

Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso *pro quota* previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

Deducibilità fiscale

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

6. Rimborsi e sussidi

Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.

7. Il Presidente, sulla scorta della richiesta della parte interessata a rimanere/rientrare nella casa familiare, avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale (o che non abbia diritto ad altro titolo a continuare ad abitarvi) dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.

8. Con la medesima ordinanza il Presidente nomina il Giudice Istruttore in persona diversa dal Presidente stesso, con concessione dei termini previsti dal codice di rito per l'integrazione degli atti introduttivi e gli avvertimenti e gli incumbenti previsti espressamente dallo stesso.

Art. 7 - Fase istruttoria (art. 709 bis c.p.c.)

1. Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, sono trattate dal Giudice designato e non possono essere delegate ai Giudici Onorari, secondo le disposizioni vigenti.

2. In tutte le trattazioni e le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova ed ogni adempimento istruttorio diverse dal mero rinvio si deve assicurare la riservatezza delle parti.

3. Nei giudizi di separazione e divorzio, se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza, il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 277 c.p.c., anche in caso di opposizione di una delle parti, invita le parti a precisare le conclusioni, trattiene la causa in decisione in punto di *status* rimettendo le parti dinanzi al Collegio con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. sull'accordo delle parti ovvero in difetto concedendo il termine abbreviato di giorni 20 *ex art. 190, comma 2, c.p.c.* senza diritto di replica.

4. I difensori tengono **costantemente aggiornata la documentazione dei redditi delle parti** assistite mediante la produzione in giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altro documento attestante la modificazione delle condizioni economiche della parte assistita. In difetto di ciò, sarà obbligo del Giudice Istruttore di ordinare l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi nel frattempo presentate sino a quella data.

5. Il G.I. ed i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi, sono tenuti alla effettiva conoscenza della causa.

6. Per la eventuale ascolto del minore, per la c.t.u. a carattere psicologico valgono le indicazioni di cui ai rispetti allegati al presente protocollo; nel caso in cui il G.I. debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione ed agli obblighi contributivi e/ o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni dell'art. 5 per la udienza davanti al Presidente.

7. Nella ipotesi di reclamo dell'ordinanza presidenziale per cui il fascicolo d'ufficio, con i fascicoli di parte, è inviato alla Corte d'Appello, i difensori provvederanno a sostituire provvisoriamente il rispettivo fascicolo di parte con la copia dello stesso e la cancelleria provvederà a sostituire le altre parti del fascicolo d'ufficio con copia delle stesse.

Art. 8 - Procedimenti in Camera di Consiglio - Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio nonché in tema di affidamento e mantenimento i figli nati fuori dal matrimonio

1. Con il decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso; invita il convenuto a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza ed assegna alla parte ricorrente ulteriore termine di 7 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. Con lo stesso decreto il Tribunale evidenzia la necessità del convenuto di farsi assistere da un difensore ed anche che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Se oggetto del giudizio è la modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, il Presidente

= invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le sue condizioni reddituali e patrimoniali, ad esibire la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio ed ogni altro documento utile a valutare la sua condizione economica (ad es. buste-paga relative all'anno in corso; estratti conto corrente o conti titoli intestati o cointestati con il coniuge relativi all'ultimo semestre; visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili; certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli; contratti di locazione; richieste di finanziamenti, mutui etc.;

= invita il convenuto ad esibire analoga documentazione.

3. Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le previsioni del presente Protocollo per i giudizi di separazione e divorzio come

pure per l'ascolto dei minori, per la c.t.u. psicologica e per la c.t.u. contabile-estimativa ed i richiami effettuati ai relativi allegati.

Ciascuna parte, presenti le condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/2002, potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche per la modifica delle condizioni di separazione e per la modifica delle condizioni di divorzio.

Art. 9 - Giudizio su domanda congiunta per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 16, l. 898/70, come novellata dalla l. 74/87). 1.

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune. Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo - raggiunto a seguito di ampio confronto fra i rappresentanti dell'Avvocatura ed il Presidente ed i giudici addetti al settore "Famiglia e Persone" del Tribunale di Pistoia - riconoscono ad esso il valore di "buona prassi" nell'ambito della doverosa collaborazione fra tutti gli operatori della Giustizia e s'impegnano a diffonderne nei rispettivi settori di appartenenza i contenuti ed a sollecitarne l'adesione.

Sottoscritto a Pistoia il 1° ottobre 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Pistoia
avv. Giuseppe ALIBRANDI

Il Presidente del Tribunale di Pistoia
dott. Fabrizio AMATO



MDG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. 274/2018 int.		
1 OTT. 2018		
UOR	CC	RUO
SEGRETERIA	Macroattività	Attività
Funzione	Sottofascicolo	
Fascicolo		